



Comune di Toffia

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERA N. 14 DEL 22.03.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017 - 2019

L'anno 2017, addì 22 del mese di Marzo alle ore 10,30 nella Sala delle adunanze consiliari della Sede comunale sita in Via Porta Maggiore n. 9, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale

ALL'APPELLO RISULTANO:

<i>Componenti</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
OLIVETI EMILIANO	SINDACO	x	
PEZZOTTI DANILO	Vice SINDACO	x	
ZACCHIA ANTONIO	ASSESSORE	x	
	TOTALE	3	

Assiste il Segretario Comunale Avv. Adolf Cantafio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ing. Emiliano Oliveti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che l'art. 39 comma 1 della legge 27.12.1997 n. 449, dispone che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- Che l'art. 19 comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448 ribadisce che i documenti degli enti locali di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- Che l'art. 91 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 dispone che gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.3.1999, n. 68 finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- Che l'art. 33 D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16, co. 1, L. 12 novembre 2011, n. 183, ai commi 1 e 2 prevede che *"Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica"*;
- Che l'art. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell'Ente;
- Che l'art. 4 dello stesso decreto stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e che ad essi spetta la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativo-gestionale mentre ai responsabili dei servizi spetta la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;
- Che l'art. 6 del medesimo D. Lgs. n. 165/2001 prevede che: *"1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9.*
 2. omissis
 3. *Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.*
 4. *Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.*
 - 4-bis. *Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.*
 5. omissis
 6. *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette."*

RICHIAMATI:

- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel testo vigente;
- l'art. 76 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 in materia di spese del personale degli enti locali;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli artt. 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68;
- l'art. 3 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 114/2014, il quale al comma 5 prevede che *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo"*;
- l'art. 3 comma 6 del sopra citato Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 il quale prevede che i limiti assunzionali non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

DATO ATTO che, ai sensi del successivo comma 5 quater dell'art. 3 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015;

RILEVATO che l'abrogazione dell'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, operata dall'art. 3, co. 5, D.L. n. 90/2014 comporta la disapplicazione della verifica che il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente sia al di sotto del 50% quale condizione di procedibilità per nuove assunzioni di personale;

DATO ATTO che l'art. 41 comma 2 del D.L. 66/2014 - il quale stabiliva che al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.

231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione – è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 272/2015;

VISTO l'art. 1 comma 424 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

VISTO l'art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, nel testo modificato dall'art. 16 comma 1 bis del citato D.L. 113/2016, che così recita: *"Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente ... Qualora il rapporto dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 263, comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75% nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ..."*;

RILEVATO inoltre che l'art. 1 comma 234 della citata legge 208/2015 prevede che *"per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione ... è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale "mobilita.gov." ..."*;

DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota 37870 del 18 luglio 2016 (successivamente richiamata dalle note 42335 dell'11 agosto 2016 e 51991 del 10 ottobre 2016), ha disposto che per la regione Lazio, ai sensi del citato art. 1 comma 234 della legge 208/2015, il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione, precisando a tal fine: *"Sono ripristinate, ove vi siano risorse disponibili, le ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015"*;

VISTO l'art. 110 comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) e successive modifiche, in materia di conferimento di incarichi con contratto a tempo determinato per la copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici previsti in dotazione organica o al di fuori di essa;

DATO ATTO che l'art. 16 comma 1 quater del D.L. 24 giugno 2016 n. 116, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, ha previsto: *"All'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267"*;

PRESO ATTO che la definizione della dotazione organica del personale è un atto strettamente connesso alle esigenze organizzative e agli effettivi fabbisogni dell'Ente,

come tali mutevoli nel tempo e che, a differenza del concetto ormai superato di pianta organica, è un concetto mutabile in base alle effettive esigenze funzionali dell'ente, ed è pertanto individuabile nel numero dei profili professionali e categorie di lavoratori in servizio presso l'ente, nonché di quelle figure che l'ente intende reperire per lo svolgimento delle proprie funzioni così come previsto nel proprio programma triennale del fabbisogno di personale, nei rispetto dei vincoli finanziari di bilancio e degli altri vincoli di finanza pubblica;

DATO ATTO che la spesa media del personale nel triennio 2011 – 2013, costituente il tetto alla spese di personale per il 2017, è pari ad € 255.929,34;

ACCERTATO altresì che con deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 20 marzo 2017 è stata effettuata la ricognizione del personale eccedentario dai singoli settori dell'ente ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 165/01 con esito negativo;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 12 del 20 marzo 2017 avente ad oggetto l'approvazione del Piano delle azioni positive 2017 – 2019;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 30 dicembre 2015 con la quale si è stabilito di *“prendere atto ed accettare con decorrenza 1/03/2016, ultimo giorno di lavoro 29/02/2016, le dimissioni rassegnate dal dipendente Signor Oliveti Bruno, nato a Toffia il 26/01/1954, dipendente di questo Ente, categoria D, per acquisizione, a norma delle vigenti disposizioni, del diritto a pensione di anzianità”*;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 21 dicembre 2015, avente ad oggetto l'approvazione del Programma triennale del fabbisogno del personale 2016 – 2018;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 20 marzo 2017 con la quale si è stabilito di provvedere alla modifica della dotazione organica approvata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 16/07/2015, eliminando il posto a tempo pieno, categoria D1, profilo professionale “Vigile Urbano area amministrativa”, ed inserendo il posto in regime di part time (ore 18 a settimana), categoria giuridica D3, profilo professionale “Specialista area tecnica”;

VISTO l'art. 35 dello Statuto comunale, che demanda al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi la determinazione della struttura organizzativo-funzionale e la dotazione organica;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 21 dell'11 giugno 2002 e successive modifiche, che all'art. 21 prevede espressamente la possibilità che la Giunta comunale, ove non si possa far fronte con personale in servizio e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente alla copertura dei posti di responsabile di servizio, può, ai sensi dell'art. 110 del TUEL, conferire ad esperti di provata competenza professionale incarichi dirigenziali a tempo determinato;

VISTO il D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e succ. modifiche;

CONSIDERATO che attualmente la responsabilità del Servizio Tecnico non può essere assicurata ricorrendo alla figura professionale D3 regolarmente in servizio all'interno del Servizio Tecnico, non sussistono altre professionalità tra i dipendenti comunali idonee ad

assolvere tale ruolo, ed è necessario ricorrere ad una figura professionale esterna, qualificata per tale responsabilità;

VISTA la dotazione organica nella quale è stata inserita la figura professionale di specialista del servizio tecnico, a tempo indeterminato ed in regime di part time sino ad un massimo di 18 ore a settimana, categoria D3 giuridica, e che tale figura è idonea altresì allo svolgimento della responsabilità del servizio ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 comma 1 del citato Regolamento comunale, avuto riguardo altresì al personale assegnato al Servizio Tecnico, risultante dalla dotazione organica;

DATO ATTO che il suddetto posto è attualmente vacante;

RITENUTO di procedere nell'anno 2017 alla copertura a tempo determinato del suddetto posto di specialista tecnico (previsto in dotazione organica – categoria giuridica D3 - in regime di part time sino ad un massimo di 18 ore settimanali), mediante il conferimento di un incarico professionale di specialista tecnico e della relativa posizione organizzativa del Servizio - in conformità a quanto previsto dall'art. 110 TUEL ed all'art. 21 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - mediante contratto a tempo determinato in regime di part time per 18 ore settimanali, sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

VISTO l'art. 36 comma 2 ultimo periodo del D.lgs. 165/2001;

DATO ATTO che il Comune di Toffia non dispone di graduatorie vigenti per l'assunzione a tempo indeterminato della figura professionale suindicata, alle quali si debba prioritariamente attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato;

DATO ATTO che il conferimento del suddetto incarico ex art. 110 comma 1 TUEL avverrà previa selezione pubblica idonea ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico; il trattamento economico sarà determinato ex art. 110 comma 3 TUEL nel rispetto dei limiti di spesa del personale e delle risorse disponibili;

DATO ATTO che il conferimento del suddetto incarico avviene nel rispetto delle prescrizioni sulla riduzione della spesa del personale e degli altri limiti posti dalla legislazione vigente nonché nel rispetto delle risorse stanziare nel bilancio di previsione finanziario;

DATO ATTO che il Comune di Toffia è in regola con gli obblighi posti dalla legislazione vigente in materia di pareggio di bilancio;

DATO ATTO altresì che, essendo il conferimento dell'incarico in questione incarico volto ad assicurare la copertura, a tempo determinato ed in regime di part time, del posto istituito in dotazione organica ed attualmente vacante, detto incarico, giusta quanto previsto dall'art. 1 comma 1 quater del DL 116/2016, non è soggetto ai limiti di spesa per le assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9 comma 28 del DL 78/2010;

DATO ATTO che il contratto a tempo determinato concluso ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 comma 1 TUEL non potrà avere durata superiore alla scadenza del mandato del Sindaco pro tempore, e conseguentemente cesserà entro il 31 maggio 2019;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica reso dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge


DELIBERA

- 1) **Di approvare**, come di fatto approva, le premesse di cui in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare** il programma triennale del fabbisogno del personale 2017-2019, prevedendo il conferimento di un incarico ai sensi dell'art. 110 comma 1 TUEL, a tempo determinato (sino al 31 maggio 2019) ed in regime di part time a 18 ore a settimana, per la copertura del posto istituito in dotazione organica, in regime di part time, categoria giuridica D3, unitamente alla relativa posizione organizzativa del Servizio tecnico;
- 3) **Di dare atto** che, allo stato e fatto salvo quanto previsto per l'incarico di cui al precedente punto, non si procederà ad assunzioni di personale, a tempo indeterminato o determinato, per il triennio 2017 – 2019;
- 4) **Di riservarsi** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento normativo ed organizzativo relativamente al triennio in considerazione;
- 5) **Di rimandare**, quindi, a successivo atto, la previsione di ulteriori assunzioni da pianificare anche in base alla normativa assunzionale ed economica in continua evoluzione;
- 6) **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.lgs. 33/2013.
- 7) **Di dichiarare** la presente deliberazione, a seguito di separata e palese votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA'
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' TECNICA
DELLA DELIBERA, AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/08/2000 N.267
così come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni,
dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Sig.ra Rina De Santis



IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA'
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' FINANZIARIA
DELLA DELIBERA, AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/08/2000 N.267
così come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni,
dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig.ra Rina De Santis



Deliberazione di G.C. n. 14 del 22.03.2017

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Emiliano Oliveti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Adolf Cantafio

Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n. 72 dell'Albo Pretorio on-line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Toffia, li 24.03.2017

IL MESSO COMUNALE
F.to Rita Di Bartolomei

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000 è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Toffia, li 24.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Adolf Cantafio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Ai sensi dell'art.125 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267, dell'avvenuta adozione di questa deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odierna.

Toffia, li 24.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Adolf Cantafio

ESECUTIVITA'

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267: ai sensi del 3° comma, in data _____ dopo il decimo giorno di pubblicazione; ai sensi del 4° comma, in data 22.03.2017 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addi' 24.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Adolf Cantafio

La presente è copia conforme all'originale, rilasciata per uso amministrativo.

Toffia, li _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ilario Mattei